

**STUDIO MISTRETTA**  
**COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE**  
**Dott. Rag. Antonio Mistretta**  
**Corso Calatafimi, 110 – 91025 Marsala (TP)**  
**Tel./Fax 0923/982020**

**Circolare informativa di studio**  
**n. 3 del 11 settembre 2013**

**LA POLIZZA R.C. DEL PROFESSIONISTA**

L'**obbligo di munirsi di un'assicurazione contro i danni provocati ai clienti** è stato introdotto dalla L. 148/2011, poi precisato dal Dpr 137/2012 che ne ha fatto slittare l'entrata in vigore di un anno (in origine l'obbligo sarebbe dovuto partire da agosto 2012). Non tutti i professionisti sono però interessati dalla norma: i notai ad esempio hanno l'obbligo di assicurarsi già dal 2006, gli avvocati invece seguono la disciplina dettata dalla riforma forense (L. 247/2012) secondo cui le polizze devono essere stipulate in base a delle condizioni che il ministero della Giustizia deve ancora stabilire. Per i medici è stata concessa una proroga di un anno, approvata nel corso della conversione in legge del decreto del fare (L. 69/2013). Per tutti gli altri iscritti ad Albi, che svolgono un'attività di libero professionista, **da giovedì 15 agosto** è scattato l'obbligo di dotarsi di un'adeguata copertura per garantire il proprio patrimonio e il soddisfacimento risarcitorio dei clienti.

**Chi non si assicura commette un illecito disciplinare**, ( Dpr 137/2012), sanzionato dai Consigli Nazionali, i quali però avvieranno i controlli non prima della fine di settembre.

Naturalmente per quanto ci riguarda più da vicino, al momento non avendo formato il Consiglio Nazionale anche gli stessi controlli e la vigilanza sulla corretta applicazione della norma istitutiva della polizza RC professionale vengono a mancare.

Ciononostante risulta quanto mai indispensabile munirsi di una seria copertura assicurativa contro i danni che il professionista può causare nello svolgimento del suo onesto lavoro quotidiano.

Si tratta dunque di un obbligo introdotto a tutela dei clienti, che, **al momento dell'incarico, devono essere informati sugli estremi delle polizze e i massimali.**

Le compagnie d'assicurazione hanno lanciato polizze ad hoc per alcune categorie di professionisti, come ad esempio quella nostra e gli stessi Ordini Nazionali hanno stipulato convenzioni più o meno convenienti dal punto di vista del costo/premio, ma senza alcun dubbio mirate alla copertura di tutti i rischi connessi con la professione.

Naturalmente la polizza RC professionale è come un vestito che va cucito addosso all'interessato; infatti, essendo molteplici le attività che il Commercialista ed Esperto Contabile può svolgere, allo stesso modo sono molteplici i rischi che corre nell'adempimento del proprio dovere, ( si pensi alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e loro trasmissione, all'attività di liquidatore, alle responsabilità di sindaco o all'apposizione dei visti di conformità leggeri e pesanti ).

Quanto sopra induce a riflettere sull'opportunità di andare alla ricerca di un assicuratore esperto in materia e farsi cucire addosso l'abito che più si conviene, non badando a differenze di premio ma alla sostanza di quanto assicurato. Una buona assicurazione oggi, in caso di sinistro, fa stare meglio domani quando si verifica l'evento/sinistro.

A tal uopo si consiglia di osservare i seguenti elementi nella stipula del contratto di assicurazione RC professionale:

a) **Retroattività della garanzia:** tutte le polizze per i professionisti coprono il momento in cui si ha notizia del danno ( **modello “claims made”**). Occorre verificare l'ampiezza della copertura retroattiva offerta e rapportarla all'attività svolta: ad esempio, un professionista “anziano” ne avrà bisogno, almeno per i precedenti 5 anni, un giovane appena iscritto all'Albo no. Va verificata anche la copertura postuma offerta dalla polizza che si contrae.

b) **Il contenuto dei sinistri:** è indispensabile che venga chiarito **quali sono i sinistri coperti**. In particolare, le polizze per i professionisti includono in genere tra i sinistri le richieste di risarcimento, ma non sempre gli avvisi per i procedimenti, le diffide e le richieste verbali. Occorre inoltre accertare quali sono le circostanze relative al rischio che l'assicurato deve comunicare alla compagnia.

c) **Il tetto della copertura:** è importante valutare, alla luce dei rischi che si corrono, **il massimale della polizza**, vale a dire il tetto annuo ai risarcimenti. La maggior parte dei prodotti assicurativi per i professionisti offrono massimali compresi tra 1,5 e 3 milioni, mentre in rari casi si superano i 5 milioni e solo per le professioni tecniche. **Da verificare anche se sono previsti limiti ai risarcimenti per singolo evento.**

d) **L'estensione della garanzia:** è necessario verificare quale sia la copertura nei casi in cui scatta **la responsabilità solidale del professionista**: quando, cioè, deve rispondere per un danno provocato da altri. Se la maggior parte dei prodotti si limita a coprire la quota di pertinenza dell'assicurato, altri estendono i risarcimenti a tutto quanto dovuto al danneggiato.

e) **La struttura del testo:** è necessario che il testo sia chiaro. Alcune polizze usano un linguaggio oscuro, richiamano leggi senza illustrarle, identificano le attività professionali senza descriverle o rimandano ad altre sezioni. Il professionista attento deve verificare ogni singolo comma del contratto assicurativo che a sua insaputa può rendere poco chiare le prestazioni offerte.

Allo stato attuale l'unica convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sin dal novembre 2009 è quella con il Broker

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via della Chiesa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 3690 222

convenzione per una polizza RC professionale adeguata al Commercialista.

La stessa cosa ha fatto la Cassa Nazionale dei Ragionieri con lo stesso Broker AIG notiziando i propri iscritti sul proprio sito ufficiale.

Tra le offerte delle varie assicurazioni va distinto il prodotto proposto dalle compagnie nazionali e dalle anglosassoni, a cui corrisponde un diverso disegno delle coperture. Infatti, i prodotti di matrice anglosassone sono “**all inclusive**”, a massimale unico e con garanzie poco modulabili, mentre le polizze italiane sono invece più analitiche e complesse: il massimale è sempre affiancato da limiti specifici e le garanzie possono essere strutturate per tenere conto delle diverse attività del singolo professionista. Pertanto ogni singolo professionista deve valutare in base alle sue esigenze quale modello di polizza sia migliore per se.

Naturalmente avremo molte diversità di prezzo per singolo prodotto per cui il consiglio è di dare spazio alla comparazione tra le caratteristiche delle coperture e poi anche ai costi, non di certo poco rilevanti.

**ESEMPIO DI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE  
“ALL INCLUSIVE”**

**Polizza RC Professionale Compagnia LLOYD’S OF LONDON  
Rappresentanza Generale per l’Italia in Corso Garibaldi 86 – Milano**

Le condizioni di polizza prevedono la copertura di:

- risarcimento **per colpa professionale** nell'esercizio dell'attività professionale di Commercialista ed Esperto Contabile o Consulente del Lavoro o Revisore Legale, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la **Corte dei Conti**.
- responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella **gestione e conduzione dei locali**, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile;
- l'espletamento delle **funzioni di carattere pubblico o giudiziario** relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di **liquidatore di società**;
- l'esercizio dell'attività di **gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela** svolta dall'**Assicurato** stesso nella sua qualità di libero professionista;
- l'attività di **libero docente** nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la **rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie**;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- **Studio associato**;
- società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale;
- **Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione**;
- **Membro di Organismo di Vigilanza** - operante solo se espressamente richiamata;
- **Fusioni e Acquisizioni** - operante solo se espressamente richiamata.

**Limiti di indennizzo:**

Le garanzie vengono prestate con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** dell' 1% delle parcelle relative all'ultimo anno fiscale dell'Assicurato, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 (mille) per ogni sinistro.

*Solitamente le polizze di assicurazione prevedono una franchigia fissa ed uno scoperto in percentuale al sinistro, tutto ciò comporta un maggior onere a carico dell'assicurato rispetto ad un sinistro di grossa entità:*

*un sinistro di € 200.000,00 con uno scoperto del 10% si traduce in una somma interamente a carico dell'assicurato pari a € 20.000.*

*La polizza LLOYD'S prescinde dall'entità del sinistro, prevedendo una franchigia rapportata alle parcelle:*

*un sinistro di € 200.000,00 e un fatturato del professionista assicurato pari a € 300.000,00 comporteranno una somma a carico dell'assicurato di soli € 3.000,00 (1% del fatturato).*

### **Claims Made:**

L'Assicurazione è prestata nella forma "Claims Made" e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all'Assicurato.

- *La condizione Claims Made ( richiesta fatta ) rispetto alla tradizionale " Loss Occurrence" consente di tenere indenne l'assicurato, con il meccanismo della retroattività, anche per le pretese risarcitorie relative ad eventi che si sono già verificati prima dell'inizio del contratto, operando la garanzia a far data dalla denuncia del sinistro.*

### **Vincolo di solidarietà:**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

- *Questa garanzia, non concessa dalle polizze del mercato Italiano, tutela l'assicurato nell'eventualità in cui un soggetto, obbligato in solido con l'assicurato, non possa risarcire la sua parte di danno ( es. liquidazione coatta amministrativa della propria compagnia d'assicurazione e/o indisponibilità del patrimonio personale).  
La polizza prevede il risarcimento dell'intero ammontare del danno, sia la quota parte dell'assicurato che la quota degli eventuali altri soggetti interessati, tutelando in maniera assoluta la posizione dell'Assicurato.*

### **CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE DA CONVENIRE CON DEI TASSI AGGIUNTIVI:**

- **Sindaco di Società o altri Enti/Revisore;**
- **Consigliere d'Amministrazione di Società o altri Enti;**
- **Insolvenze, Liquidazioni e Curatele:**

la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione:

- a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;

- b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazione.
- **Visto Pesante:**  
Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di **Indennizzo** dedicato viene fissato in Euro 1.033.000,00 e l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.  
Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia prevista dalla presente Polizza**.
  - **Assistenza Fiscale – Visto leggero:**  
la garanzia prestata dalla presente **Polizza** viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità ("Visto Leggero"), di asseverazione e di certificazione tributaria di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al DM 78/09 – art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche; relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di **Indennizzo** viene fissato in Euro 1.032.913,80, e l'**Assicurazione** è altresì operante per i sinistri denunciati agli **Assicuratori** nei 5 anni successivi alla scadenza della presente **Polizza** indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto** e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.  
Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia prevista dalla presente Polizza**.
  - *La possibilità di un massimale dedicato per il "Visto Pesante" e/o per il "Visto Leggero", consente di ridurre il premio di polizza nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un massimale inferiore per le altre garanzie previste dal contratto.*

L'adesione è subordinata alla visione delle condizioni contrattuali, che prevarranno, in caso di difformità, sulla presente nota, ed all'accettazione delle medesime da parte del cliente.

### 1) esempio:

Polizza Compagnia anglosassone: "claim made" – "alla inclusive"

fatturato annuo del professionista attività dichiarata Commercialista compreso insolvenze curatele, liquidazioni e visto leggero	€ 70.000,00
---	-------------

Massimale per sinistro	€ 500.000,00
Retroattività	5 anni
Franchigia/scoperto x sinistro	€ 1.000,00
Franchigia da conduzione studio	€ 500,00
Clausola Continuous Cover	
<b>Premio annuo</b>	<b>€ 750,00</b>

**2) esempio**

Massimale per sinistro	€ 2.500.000,00
Retroattività	2 anni
Franchigia scoperto x sinistro	€ 1.800,00
Franchigia scoperto sindaco 1% min.	€ 1.000,00
Franchigia scop. Organo sorv.10% “	€ 3.000,00

**Premio annuo** € 1.940,00

Il consiglio che mi sento di dare ai colleghi è di valutare attentamente tutti i punti prima evidenziati al fine di contrarre una polizza adatta alle proprie esigenze professionali onde trovarsi assolutamente coperti dai rischi che quotidianamente siamo costretti a dover correre.

Dott. Rag. Antonio Mistretta